



CIRCOLARE N. 16 **23 febbraio 2015**

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENSIONISTICA E PREVIDENZIALE

Vi inviamo la circolare relativa alle nuove disposizioni in materia pensionistica e previdenziale.

Le norme previste nella legge di stabilità 2015 meritano un commento:

- Per quanto riguarda la pensione anticipata non si applicano le penalizzazioni per chi vi accede prima dei 62 anni.
E' doveroso rilevare che tale buona notizia è limitata a coloro che maturano il requisito entro il 31.12.2017.

Riusciremo in questo Paese ad avere norme non precarie??

Norme che diano certezze e non colpevolizzino quei lavoratori che hanno avuto il solo torto di iniziare a lavorare presto?

- Un'ulteriore novità è data dai nuovi requisiti pensionistici legati alla speranza di vita, la cui rilevazione è stata affidata al mago Otelma. Pertanto dal 1° gennaio 2016 sono aumentati sia i requisiti contributivi che quelli anagrafici, di ulteriori 4 mesi.

Chi di speranza vive disperato muore!

- Infine viene riconfermato che in tutti i casi diversi dal raggiungimento dei limiti di età, dalla morte o dall'inabilità (bontà loro), la liquidazione del trattamento di fine servizio avverrà dopo 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Occorre ricordare al Governo che la liquidazione è costruita con soldi prelevati annualmente ai lavoratori???

**Questa non è altro che la riprova
che non c'è peggiore datore di lavoro
che "lo Stato".**



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE	<u>VIMINALE</u>
ALLA EX SCUOLA SUPERIORE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO Via Veientana, n. 386	<u>ROMA</u>
ALL'ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE	<u>SEDE</u>
ALL'UFFICIO I - Gabinetto del Capo Dipartimento	<u>VIMINALE</u>
ALL'UFFICIO II - Studi, Analisi, Affari Legislativi e Parlamentari	<u>VIMINALE</u>
ALL'UFFICIO III - Pianificazione, Programmazione e Controllo di Gestione	<u>VIMINALE</u>
ALL'UFFICIO IV - Relazioni Sindacali	<u>VIMINALE</u>
ALL'UFFICIO V - Valutazione	<u>VIMINALE</u>
ALL'UFFICIO VI - Innovazione e organizzazione	<u>VIMINALE</u>
ALLA COMMISSIONE PER LA PROGRESSIONE IN CARRIERA	<u>VIMINALE</u>
AL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO	<u>VIMINALE</u>
ALL'UFFICIO I - Programmazione, Bilancio e Controllo	<u>SEDE</u>
ALL'UFFICIO II - Ordinamenti retributivi del personale ed esecuzione dei giudicati contabili	<u>SEDE</u>
ALL'UFFICIO III - Affari Generali e Logistici	<u>VIMINALE</u>
ALL'UFFICIO IV - Innovazione tecnologica per l'Amministrazione generale	<u>SEDE</u>

OGGETTO: Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e Decreto interministeriale 16/12/2014 – Disposizioni in materia pensionistica e previdenziale.

Come è noto, sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n.190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" che ha apportato, tra l'altro, modifiche in materia pensionistica e previdenziale che di seguito si illustrano:



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

PENSIONE ANTICIPATA

La Legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha modificato le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10 del D.L. 201/2011, per quanto attiene alla penalizzazione percentuale per coloro che, pur avendo raggiunto il requisito delle annualità di contributi versati, non abbiano compiuto almeno 62 anni d'età.

L'articolo 1, comma 113 della citata L. 190/2014, infatti, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2015, limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2017, le riduzioni percentuali previste per l'accesso alla pensione anticipata (ossia prima dei 62 anni) non trovano applicazione.

Pertanto, non dovrà essere applicata la decurtazione sulla quota di trattamento pensionistico, calcolato secondo il sistema retributivo, pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso alla pensione rispetto all'età di 62 anni e a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni.

ADEGUAMENTO REQUISITI PENSIONISTICI ALLA SPERANZA DI VITA

Nella G.U. – Serie Generale – n. 301, del 30/12/2014, è stato pubblicato il Decreto interministeriale 16/12/2014 che ha disposto l'adeguamento dei requisiti pensionistici per l'effetto dell'aumento della speranza di vita calcolata dall'ISTAT. Il provvedimento prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2016 i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono incrementati di 4 mesi.

Pertanto, dall'1/1/2016 al 31/12/2018, per la pensione anticipata occorreranno 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, mentre la pensione di vecchiaia si potrà conseguire con 66 anni e 7 mesi di età anagrafica.



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

LIMITE AGLI IMPORTI DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

La legge di stabilità 2015, all'articolo 1, comma 707 riformula il comma 2 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, ponendo un tetto all'importo delle pensioni che, non potrà superare quello che sarebbe spettato con l'applicazione delle regole vigenti al 31/12/2011, cioè prima dell'entrata in vigore del decreto stesso, *“computando l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data del conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”*.

Ai sensi del comma 708, la nuova norma si applica a decorrere dall'entrata in vigore della legge (1° gennaio 2015) anche ai trattamenti pensionistici già liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2012, che saranno rideterminati secondo i nuovi criteri.

Al riguardo, si rappresenta che l'INPS, nelle more della diramazione di istruzioni operative relative all'applicazione della norma in oggetto, ha disposto che i trattamenti pensionistici rientranti nella fattispecie ed aventi decorrenza da gennaio 2015 devono essere liquidati in via provvisoria.

TERMINE PER LA LIQUIDAZIONE DEI TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO

Il comma 708 secondo periodo della succitata legge di stabilità 2015 conferma, inoltre, il termine di 24 mesi per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, salvo le eccezioni previste per chi accede al pensionamento al raggiungimento del previsto limite di età, o in caso di morte e di inabilità (termine di pagamento 105 giorni dalla data di cessazione).

BENEFICI PREVIDENZIALI PER LE VITTIME DEL TERRORISMO

Al comma 164 della legge di stabilità 2015 sono previste inoltre integrazioni alla disciplina che riconosce specifici benefici alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

Viene, infatti, riconosciuto l'aumento figurativo di 10 anni, utile ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il T.F.R. o altro trattamento equipollente, al coniuge e ai figli dell'invalido anche nel caso in cui il matrimonio sia



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Qualora invece, l'invalido contragga matrimonio dopo che il beneficio sia stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli ne sono esclusi.

Si fa riserva di fornire ulteriori precisazioni non appena perverranno indicazioni operative da parte dell'INPS e del Dipartimento della Funzione Pubblica, in merito all'applicazione delle normative previste dalla legge di stabilità 2015.

Si prega di dare la massima diffusione della presente circolare al personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno.

La presente nota è rinvenibile presso l'indirizzo <http://intrapersciv.interno.it>, nello spazio dedicato **INFOPENSIONI**.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Compagnacci